



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

DETERMINA
del Segretario Comunale

N. 17/S/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO ICI - ART. 18. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI "SPECIALI" CONTRATTUALIZZATI ALL'ART.15 COMMA 1 LETT. K) C.C.N.L. 1 APRILE 1999 (ACCERTAMENTI I.C.I.). ANNUALITÀ 2007-2011.

Premesso :

- che con Deliberazione G.C. n.48/05, esecutiva, si è proceduto all'istituzione del Fondo incentivante a favore dei dipendenti dell'Ufficio Tributi, destinando la percentuale del 10% da calcolarsi solo sulle maggiori entrate effettive, derivanti da attività di accertamento e di controllo ICI;
- che con stessa Delibera si è stabilito l'erogazione che una quota pari a 4/5 della dotazione del fondo verrà erogata al Responsabile del Tributo ICI, mentre una quota, pari ad 1/5 al personale dello stesso ufficio che collabora con il Responsabile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2005, aggiornato poi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2011, è stato approvato il Regolamento sulla disciplina e sulla riscossione coattiva dell'ICI, determinando, all'art. 18, che la Giunta Comunale può attribuire una parte di gettito derivante dagli accertamenti emessi ai funzionari comunali che hanno curato la fase coattiva degli incassi, come di seguito riportato "COMPENSI SPECIALI" - *Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato. 2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione...*";
- che, sussistendo i requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari vigenti nel Comune di Frugarolo, è possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo determinato nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con la delibera citata in epigrafe del presente provvedimento;
- Che "gli Enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono tenuti a rispettare gli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale, tant'è che in caso di superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione, accertato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte, la legge pone l'obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva e che, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di legge, le clausole contrattuali sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite (art. 40, comma 3 quinquies, del D.Lgs 165/2001)" (Sez. Piemonte, parere n. 59/2013). Da ciò consegue che "lo sforamento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, pertanto, costituiscono eventi impeditivi non derogabili all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate" e che "per la verifica del rispetto del patto di stabilità, condizione cui la legge subordina la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa decentrata, occorre aver riguardo all'esercizio precedente, nonché all'esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse" (Sez. Piemonte, parere n. 59/2013);
- Che, a mente degli orientamenti applicativi dell'ARAN:
 - a) l'art.4, comma 3, del CCNL del 5.10.2001, si è limitato solo a specificare che, nelle risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa previste dall'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, devono considerarsi ricomprese anche quelle derivanti dall'applicazione dall'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997, relative al recupero ICI; pertanto, la disciplina contrattuale ha solo consentito espressamente l'inserimento tra le risorse della contrattazione decentrata integrativa anche di quelle connesse al recupero ICI, senza in alcun modo intervenire (né avrebbe avuto titolo a farlo) sulle modalità di determinazione e quantificazione delle stesse;

- b) sia la legge sia la disciplina contrattuale prendono in considerazione esclusivamente le attività connesse al recupero ICI, prevedendo che parte delle risorse derivanti da tali attività possono essere destinate alla incentivazione del personale;
- c) la disciplina dell'art. 3, comma 57, della legge n.662/1996 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446/1997 risulta finalizzata espressamente ed esclusivamente ad incentivare le prestazioni del personale addetto all'attività connessa al recupero ICI, e, in tale preciso ambito, è stata fatta propria dalla regolamentazione negoziale, per ciò che attiene all'individuazione di dipendenti destinatari dei trattamenti accessori, finanziati attraverso le suddette fonti legislative. Non sembra, pertanto, possibile estendere la regolamentazione, legale e contrattuale, di cui si tratta a categorie di personale diverse da quelle individuate dal legislatore;
- d) nell'apposito regolamento previsto dall'art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, a tal fine adottato dall'ente, è, quindi, possibile (ma non obbligatorio) prevedere che, ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possano essere attribuiti compensi incentivanti al personale impegnato nelle attività di recupero dell'evasione ICI;
- e) con il suddetto regolamento, l'ente deve limitarsi solo a prevedere la possibilità di destinare risorse alla specifica finalità di incentivare il personale impegnato nelle attività di recupero dell'evasione ICI e a quantificarle;
- f) dalle citate disposizioni di legge emerge chiaramente, che, se il Comune non esercita la facoltà riconosciutagli dall'art.59, comma 1 lettera p) del D.Lgs.n.446/97, non vi sono risorse da far confluire nel fondo ex art.15, comma 1 lettera k) del CCNL dell'1.4.1999 per gli incentivi ICI;
- g) spetta, invece, al contratto integrativo decentrato stabilire, ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera h) del CCNL dell'1.4.1999 i criteri e le modalità di attribuzione delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione di tali risorse (v. anche art.15, comma 1 lettera -k- CCNL 1.4.1999 e art.4, comma 3 CCNL 5.10.2001) a favore evidentemente dei destinatari direttamente individuati dalla legge; in questa sede, pertanto, saranno definiti l'entità dei possibili compensi e gli obiettivi ed i risultati il cui conseguimento legittima l'erogazione degli stessi;
- h) come evidenziato dall'ANCI, i compensi di cui si tratta sono correlati al raggiungimento di precisi obiettivi di recupero dell'evasione ICI, in termini di effettivo incasso e non di valori meramente accertati, e su questi valori deve essere calcolata la percentuale annuale;
- i) anche a prescindere dalla particolare situazione prospettata, la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, come principio generale, ha sempre escluso la possibilità di progetti di produttività o di progetti obiettivo o, comunque, particolari, per l'erogazione di specifici incentivi, svolti al di fuori dell'orario di lavoro; infatti, il D.Lgs.n.66/2003 ha introdotto la suddivisione dell'orario di lavoro nelle due sole categorie dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, con conseguente esclusione di un *tertium genus* rappresentato dal lavoro o dalle attività svolte fuori dell'orario di lavoro; pertanto, questo, in via eccezionale può ammettersi solo nel caso in cui vi sia un'espressa fonte legislativa che lo prevede espressamente, come ad es. la legge n.326/2003 (attività istruttoria connessa al condono edilizio), dato che la legge può sempre derogare al principio generale stabilito da altra legge;
- j) in relazione alle previsioni dell'art.1, comma 1, della legge n.248/2005, non sembra che tale fattispecie possa rientrare nella portata applicativa dell'art.15, comma 1, lett. k), del CCNL dell'1.4.1999; infatti, questa clausola contrattuale consente di far confluire tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa solo "le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale "; tale condizione, sulla base della formulazione del testo della norma legale, non sembra rinvenirsi nel caso prospettato.

Considerato che il Comune di Frugarolo:

- è stato sottoposto al blocco della contrattazione nazionale e decentrata per gli anni 2010-2014;
- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2018;
- nell'anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2018 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Esaminato il prospetto di incasso relativo alle entrate derivanti da attività di accertamento e di controllo ICI relativo agli anni:

2007, pari ad €	16.123,31
2008, pari ad €	11.764,50
2009, pari ad €	9.915,00
2010, pari ad €	8.122,00
2011, pari ad €	10.388,00

per un totale di € 56.312,81;

Rilevato che, per effetto della legge nazionale sul blocco della contrattazione (sia nazionale sia decentrata) vigente per il quadriennio 2010-2014, non possono essere erogati incentivi seppur recuperati a tale titolo negli anni 2010 e 2011 (perchè si tratterebbe, in tal caso, di una indebita erogazione in violazione di una legge dello Stato emanata per il contenimento della spesa pubblica), mentre, possono essere oggetto di erogazione quelli legati alle annualità 2007-2009, relativi ad anni non oggetto di “congelamento” delle retribuzioni;

Dato atto della necessità di utilizzare la risorsa di cui all'art. 15 comma 1 della lettera K) del CCNL 1 aprile 1999 utilizzando la somma del 10% di € 37.802,81, pari ad € 3.780,28 così come segue:

- PERFUMO Anna, Responsabile Ufficio Tributi €. 3.024,22 pari ai 4/5 di € 3.780,28;

- PINARDI Marisa, Collaboratore del Responsabile €. 756,06 pari ad 1/5 di € 3.780,28;

Preso atto del visto del Responsabile di Ragioneria attestante l'esistenza della copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

Di liquidare, per le ragioni meglio indicate nella parte motiva che qui si intendono integralmente e riportate a titolo di Fondo incentivante a favore dei dipendenti dell'Ufficio Tributi, alla Sig.a Perfumo Annamaria, Responsabile Ufficio Tributi, la somma di € 3.024,22 pari ai 4/5 di € 3.780,28; alla Sig.a Pinardi Marisa, collaboratore del Responsabile, la somma €. 756,06 pari ad 1/5 di € 3.780,28;

Di imputare la somma di € 3.780,28 al Tit. 1° Funz./Serv. 01.04. int.03 del bilancio di previsione 2018-2020 conto residui.

Frugarolo, li 30/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART.151 CO.4 D.LGS.267//2000).

Si attesta che l'impegno di spesa di € 3.780,28 da assumere con il presente provvedimento al Tit. 1° Funz./Serv. 01.04. int.03 del bilancio di previsione 2018-2020, ha garantita la copertura finanziaria.

Frugarolo, 30/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Dott. Simona Bellini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line,
sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	20/08/2018	AL	04/09/2018
---------	----	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 20/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
